

# LA «TREGUA FISCALE»

## La «Tregua fiscale»: L. 197/2022, art. 1, co. 153-159 e 166-252

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) contiene numerose misure per la definizione agevolata dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso. In particolare sono previste:

- sanatoria degli errori formali;
- ravvedimento operoso speciale;
- definizione degli avvisi bonari;
- definizione agevolata degli atti di accertamento;
- definizione delle liti pendenti;
- conciliazione giudiziale agevolata;
- rinuncia agevolata in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso;
- rottamazione dei ruoli (c.d. «Rottamazione-quater»);
- stralcio dei ruoli fino ad € 1.000.

## Sanatoria degli errori formali (art. 1, co. 166-173)

<b>Ambito applicativo</b>	Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
<b>Condizioni</b>	Pagamento di 200 euro per anno di imposta e rimozione della violazione
<b>Termini</b>	Due rate scadenti il 31.3.23 e il 31.3.24
<b>Esclusione</b>	Atti emessi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure Emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato Violazioni già contestate in atti divenuti definitivi all'1.1.2023

## Ravvedimento operoso speciale (art. 1, co. 174-178)

<b>Ambito applicativo</b>	Violazioni su tributi amministrati dall'AdE riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.21 e precedenti
<b>Riduzione sanzioni</b>	1/18 del minimo
<b>Termini</b>	Rimozione della violazione e pagamento entro il 31.3.23
<b>Versamenti rateali</b>	8 rate trimestrali di pari importo (interesse 2% annuo)
<b>Cause ostative</b>	Notifica dell'atto impositivo o della comunicazione bonaria
<b>Esclusione</b>	Quadro RW Violazioni formali (c'è la definizione dell'art. 1 co. 166) Omessi versamenti (c'è la definizione dell'art. 1 co. 153)
<b>Compensazione</b>	Ammessa
<b>Cumulo giuridico delle sanzioni</b>	Non operante

## Definizione degli avvisi bonari (art. 1, co. 153-157)

<b>Ambito applicativo</b>	<u>Periodi di imposta 2019, 2020, 2021</u> : avvisi bonari per i quali il termine di pagamento non è scaduto all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente; <u>Tutti i periodi d'imposta</u> : avvisi bonari in relazione ai quali sono in corso piani di rateazione
<b>Sanzioni</b>	3%
<b>Versamenti rateali</b>	20 rate trimestrali di pari importo (interesse 3,5% annuo)
<b>Compensazione</b>	Ammessa

## Definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 1, co. 179-185)

<b>Ambito applicativo</b>	Accertamenti con adesione Acquiescenza Avvisi di recupero dei crediti di imposta
<b>Riduzione sanzioni</b>	1/18 del minimo/dell'irrogato
<b>Termini</b>	20 giorni dall'accordo Termine per il ricorso
<b>Versamenti rateali</b>	20 rate trimestrali di pari importo (interesse legale)
<b>Esclusione</b>	Atti emessi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure
<b>Compensazione</b>	Non ammessa
<b>Cumulo giuridico delle sanzioni</b>	Accertamenti con adesione: operante per tributo e per anno Acquiescenza: operante Avvisi di recupero dei crediti di imposta: non operante

## Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1, co. 219-221)

<b>Ambito applicativo</b>	Rate scadute all'1.1.23 (adesione, acquiescenza, mediazione, conciliazione) Tributi amministrati dall'AdE
<b>Preclusione</b>	Cartella di pagamento, intimazione
<b>Sanzioni e interessi</b>	Stralciati per intero
<b>Termini</b>	31.3.23
<b>Versamenti rateali</b>	20 rate trimestrali di pari importo (interesse legale)
<b>Compensazione</b>	Non ammessa

## **Rottamazione dei ruoli (c.d. «Rottamazione-*quater*») (art. 1, co. 231-252)**

E' introdotta la rottamazione dei ruoli per debiti risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022.

Il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (restano dovute le somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento).

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

E' in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24 mediante crediti disponibili.

## Stralcio dei ruoli fino ad € 1.000 (art. 1, co. 222-230)

È previsto l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, di:

- debiti di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella "rottamazione" (di cui all'art. 3, D.L. n. 119/2018) e nel c.d. "saldo e stralcio" (di cui agli artt. 16-bis, D.L. n. 34/2019 e 1, co. da 184 a 198, L. n. 145/2018);
- debiti di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte degli **Enti diversi** dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni (restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all'1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento).

Dall'1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.